

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 270

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARINO, MUZIO e PAGLIARULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2001

—————

Delega al Governo per l’istituzione di una imposta sulle
transazioni finanziarie da e per l’estero di natura speculativa

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ripropone, modificandolo, un testo normativo già presentato dal Gruppo comunista nella XIII legislatura, primo firmatario il senatore Renato Albertini (A.S. 4459). Il disegno di legge è volto a impegnare il Governo ad intraprendere iniziative tendenti all'introduzione, non solo a livello nazionale, di un'imposta sulle transazioni finanziarie internazionali.

Il gettito derivante dagli interventi che il Governo adotterà sulla base di precisi criteri direttivi indicati dal Parlamento va devoluto in favore dei paesi meno avanzati (Pma) attraverso una serie di iniziative volte principalmente:

- 1) ad incrementare il Fondo per la sicurezza alimentare, per combattere la fame nel mondo e la sottoalimentazione;
- 2) ad incrementare i fondi per la cooperazione allo sviluppo;
- 3) alla lotta contro l'AIDS;
- 4) alla cancellazione definitiva del debito dei paesi poveri del Terzo mondo.

Risale al 1972 la proposta dell'istituzione di una tassa sulle transazioni internazionali in valuta di natura speculativa, formulata dal professore James Tobin, premio Nobel nel 1981. La proposta era principalmente intesa a scoraggiare gli attacchi speculativi di natura valutaria, accusati di provocare brusche fluttuazioni ai corsi delle valute e gravi danni per le economie; infatti, la maggior parte delle operazioni speculative vengono effettuate in tempi brevissimi, non superiore a volte a poche ore.

A partire dagli anni Novanta, a fronte dell'intensificarsi dei movimenti speculativi, sono riprese in tutti i principali paesi proposte di varia natura aventi tutte l'obiettivo di

colpire la finanza speculativa, da sempre avversaria di un corretto sviluppo economico fondato sul lavoro e sullo stato sociale. Si valuta che la tassa, sia pure in una misura minima dello 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate, qualora venisse applicata, potrebbe procurare un gettito rilevante che secondo alcune stime potrebbe aggirarsi tra i 180 e i 220 miliardi di dollari ogni anno. Al contempo l'ONU e la Banca mondiale hanno valutato in circa 225 mila miliardi di dollari la somma necessaria ad eliminare le forme peggiori di povertà e a contrastare violazioni ambientali.

La cosiddetta «Tobin tax» potrebbe costituire una misura regolatrice della liberalizzazione e della globalizzazione, invertendo così quel perverso meccanismo concorrenziale che favorisce il capitale speculativo a scapito del capitale produttivo e del lavoro. Il 21 gennaio 2000 il Parlamento europeo ha affrontato decisamente il problema; una mozione francese, che invitava la Commissione europea a presentare un «rapporto» in merito, è stata appoggiata da 223 voti, ma è stata respinta da 229 voti contrari, mentre 36 deputati europei si sono astenuti. Con il presente disegno di legge non si intende colpire indiscriminatamente tutte le transazioni finanziarie, ma solamente quelle che non hanno come contropartita il trasferimento di beni o la prestazione di servizi, oppure le rimesse da e verso l'estero a parenti e familiari; l'imposta è congegnata in modo da non compromettere l'anonimato dei trasferimenti. Si tratta infatti di un'imposta di bollo (figurativa) applicata, dall'intermediario, alla transazione e non all'operatore che dispone la transazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo.